



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 24 del 24/03/2017 della Giunta Comunale.

Oggetto: Concessione Comando presso il Comune di Gela del dipendente Geom. Scicolone Orazio Andrea n. a Gela (CL) il 05/07/1968.

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 13,55 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Vetriolo	Giuseppe	Assessore	
Salvaggio	Alessandro	Assessore	

Sono assenti i Signori:

Tambè	Andrea
Bevilacqua	Luana

Assiste il V. Segretario Generale **Dott.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Concessione Comando presso il Comune di Gela del dipendente Geometra Scicolone Orazio Andrea n. a Gela (CL) il 5/7/1968.

La Giunta Comunale

Richiamata la determinazione del Capo I Settore n. 328/536 del 23/07/1999 con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Sig. Scicolone Orazio Andrea, n. a Gela (CL) il 5/7/1968, vincitore del concorso pubblico per soli titoli per n. 5 posti di Geometra, VI Q.F., che ha assunto regolare servizio in data 26/07/99;

Richiamata la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 1584 del 13/02/17 con cui il Comune di Gela ha avanzato richiesta all'Amministrazione Comunale di Barrafranca di avvalersi, mediante l'istituto del comando, della prestazione lavorativa del Geometra Scicolone Orazio Andrea, dipendente dell'Ente - profilo professionale Istruttore Tecnico, categoria Giuridica C1), posizione economica C3);

Richiamata la richiesta prot. n. 12457 dell' 1/12/2016 con cui il dipendente Scicolone Orazio Andrea ha fatto espressa richiesta di nulla osta di mobilità attraverso l'istituto del comando unilaterale per il Comune di Gela;

Visti:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001 che attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e di determinazione delle dotazioni organiche;

- l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, *"ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disastati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*;

Richiamato il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 -sexies, secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni"*

per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

Richiamato l'art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che *"A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato."*

Richiamato il vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e segnatamente l'art. 14 comma 1 del CCNL 22.01.2004 secondo cui *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, previo assenso dell'Ente di appartenenza, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"*.


Considerato che per effetto del comando di cui all'art. 30, comma 2 -sexies citato l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non modificando il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni;

Posto che gli oneri retributivi (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, delle ritenute di legge ed escluso il salario accessorio) di competenza del datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di Barrafranca il quale sarà rimborsato dal Comune di Gela nei tempi e secondo le modalità indicate nella stipulanda convenzione;


Atteso che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca e che l'economia di spesa gioverà a questo Ente in quanto potrà essere utilizzata per implementare servizi indispensabili ;

Ritenuto pertanto di autorizzare il comando presso il Comune di Gela del predetto dipende Scicolone Orazio Andrea con decorrenza 1° Aprile 2017 e fino a nuova disposizione

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 del 23/12/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica, il Capo del I° Settore esprime parere 
Barrafranca 23-03-2017

Il Responsabile del I° Settore
Dr.ssa G. Crescimanna

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 del 23/12/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, il Capo del I° Settore esprime parere 
Barrafranca 23-03-2017

Il Responsabile del I° Settore
Dr.ssa G. Crescimanna

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'assegnazione temporanea del dipendente Scicolone Orazio Andrea, Istruttore Tecnico cat. C1), posizione economica C3), presso il Comune di Gela con decorrenza 1° Aprile 2017, secondo le modalità previste da apposita convenzione;
2. Di approvare la bozza di convenzione da stipularsi con il Comune di Gela per la disciplina dell'utilizzo del comando e di incaricare il competente Responsabile del Servizio all'adozione degli atti consequenziali;
3. Di dare atto che al Comune di Barrafranca - Amministrazione di appartenenza del Dipendente autorizzato al comando compete l'onere esclusivo di corrispondere il trattamento retributivo fondamentale, corrispondente al profilo professionale di Istruttore Tecnico cat. Giur. C1), posizione economica C3) con contratto a tempo pieno;
4. Di dare atto che sarà obbligo del Comune di Gela, Ente utilizzatore del Dipendente comandato il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Barrafranca in favore del Geometra Scicolone Orazio Andrea e di qualsiasi altra voce di trattamento economico accessorio, secondo le modalità indicate da apposita convenzione;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Gela per i provvedimenti di competenza;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione trasparente .

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Sig. Giuseppe Vetriolo

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL 22/1/2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI GELA DEL GEOMETRA SCICOLONE ORAZIO ANDREA DIPENDENTE DEL COMUNE DI BARRAFRANCA.

Premesso che:

- 1) Il Comune di Gela, con nota acquisita al protocollo dell'Ente n.1584 del 13/02/17 ha avanzato richiesta all'Amministrazione Comunale di Barrafranca di avvalersi, mediante l'istituto del comando, della prestazione lavorativa del Sig. Scicolone Orazio Andrea, dipendente dell'Ente – profilo professionale Istruttore Tecnico, categoria C1), posizione economica C3),;
- con comunicazione del 01/12/2016 prot. n. 12457 il dipendente Scicolone Orazio Andrea ha fatto espressa richiesta di svolgere la propria prestazione lavorativa presso l'Ente richiedente attraverso lo strumento del comando;
- 2) l'Amministrazione Comunale di Barrafranca con Deliberazione della Giunta Comunale n.----- del ----- ha autorizzato il trasferimento del dipendente Scicolone Orazio Andrea, attraverso il comando a far data dal 1° Aprile 2017 ed ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione del comando;
- 3) Il Comune di Gela con Deliberazione della Giunta Comunale n. ... del ha approvato la bozza di convenzione per la regolamentazione e disciplina del comando in oggetto;

Tutto ciò premesso

Tra il Comune di Barrafranca, - rappresentato ex art. 5 comma 3 del D.Lgs 165/2001 - dal Responsabile del Servizio Personale Dott.ssa Crescimanna Giuseppina, nata a Palma Montechiaro il 8/07/1962, CF. CRSGPP62L48G282W che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso;

e

il Comune di Gela - rappresentato ex art. 5 comma 3 del D.Lgs 165/2001 – dal Responsabile del Settore Risorse Umane Dott. Antonino Grisanti, nato a Isnello (PA) il 03/01/53, C.F. GRSNNN53A03E337P, che agisce non in proprio, ma in nome e per conto dell'Ente e nell'esclusivo interesse dello stesso *per l'utilizzo mediante l'istituto del comando del Geometra Scicolone Orazio Andrea da parte del Comune di Gela, si conviene e si stipula quanto segue:*

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione, in posizione di comando da parte del Comune di Gela, del Sig. Scicolone Orazio Andrea – Istruttore Tecnico, categoria C1), posizione economica C3) – dipendente del Comune di Barrafranca con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per 36 ore settimanali;

Art. 2 – DURATA, PROROGA, RECESSO E RISOLUZIONE

Il Sig. Scicolone Orazio Andrea, dipendente del Comune di Barrafranca viene messo a disposizione del Comune di Gela, mediante l'attivazione dell'istituto del comando a far data dal 1° Aprile 2017 e fino a nuova disposizione;

L'Amministrazione di provenienza si riserva di revocare il comando, ripristinando il rapporto di servizio funzionale, con preavviso non inferiore a 15 giorni qualora esigenze istituzionali, organizzative o funzionali comportino la necessità del rientro.

La convenzione, in ogni caso, potrà essere risolta in qualunque momento per volontà consensuale ovvero su richiesta di una delle parti.

La presente convenzione, peraltro, si risolve anticipatamente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro.

Art. 3 – ORARIO E MODALITA' DI LAVORO

Il comando è da ritenersi a tempo pieno per n. 36 ore settimanali. Nel rispetto delle prescrizioni del CCNL e delle disposizioni di legge, l'articolazione oraria presso il Comune di Gela sarà oggetto di specifica determinazione del responsabile del servizio personale secondo le specifiche esigenze di servizio

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

Tutti gli atti relativi alla gestione del rapporto organico del dipendente comandato e il relativo trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso.

In relazione alla posizione di lavoro, il Comune di Gela ha facoltà di conferire al dipendente comandato ogni ulteriore incarico, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Il dipendente in comando potrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio presso il quale opera, ad effettuare prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro di cui al contratto in essere tra il Comune di Barrafranca e il dipendente in comando, con esclusivo onere economico a carico dell'Ente utilizzatore.

Art. 5 – ONERI ECONOMICI

Il trattamento economico annuo lordo in atto e i relativi oneri contributivi, già in godimento sarà corrisposto per intero dall'Amministrazione di provenienza il quale, pertanto, provvederà a corrispondere al dipendente comandato la retribuzione e gli oneri relativi al contratto di lavoro di cui all'inquadramento giuridico ed economico del Sig. Scicolone Orazio Andrea (Istruttore Tecnico, cat. C1), posizione economica C3), contratto a tempo pieno per 36 ore settimanali.

Il Comune di Gela, in quanto utilizzatore delle prestazioni, sarà tenuto a rimborsare il Comune di Barrafranca delle spese relative al trattamento fondamentale, con cadenza mensile e ad erogare direttamente al dipendente comandato il trattamento economico accessorio, secondo le regole e modalità fissate dalla propria contrattazione decentrata integrativa, sopportandone quindi i relativi oneri.

Art. 6 – NORME FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e alle norme contrattuali applicabili.

Per il Comune di Barrafranca

Per il Comune di Gela